

ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al Contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni private).

SEZIONE I - Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL RUI O L'ELENCO ANNESSO AL RUI, IN CASO DI OPERATIVITÀ IN REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E/O DI STABILIMENTO, SUL SITO INTERNET DELL'IVASS (WWW.IVASS.IT)

a) Ragione Sociale: **FLAVIO VALERIO RAFFA**

| | |
|---------------------|------------|
| Qualifica: | Agente |
| Sezione: | A |
| N. iscrizione: | 000594767 |
| Data di iscrizione: | 01/03/2018 |

b) Iscrizione nel registro degli intermediari:

c) Indirizzo Sede Legale: Viale Argonne n. 26 – 20133 Milano

Indirizzo Sede Operativa: Via F. Anzani n. 7 – 20135 Milano

d) E-mail: flaviovalerioraffa@gmail.com
agm209@saraagenzie.it

Telefono: 02.551.82.410
Mobile - Whatsapp: 335.58.04.898

Pec: flaviovalerio.raffa@ingpec.eu

e) Sito web: www.raffa-assicurazioni.com

f) L'Autorità competente alla vigilanza sulla attività svolta è IVASS – Via del Quirinale 21, 00187 Roma

SEZIONE II - Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario agisce in nome e per conto delle seguenti Imprese di assicurazione:

- Metlife Europe D.a.c.– Via Andrea Vesalio, 6 – 00161 Roma
- Sara Assicurazioni S.p.a. – Via Po, 20 – 00198 Roma

L'intermediario ha in corso un rapporto di libera collaborazione con:

- Allianz Direct S.p.A. – Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano

SEZIONE III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a) L'intermediario non detiene partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle Compagnie Assicuratrici indicate alla SEZIONE II.
- b) Le Compagnie Assicuratrici indicate alla SEZIONE II, non detengono partecipazioni dirette o indirette superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

SEZIONE IV - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a) L'intermediario fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ovvero una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente medesimo.
- b) L'intermediario fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente.
- c) L'intermediario distribuisce in modo esclusivo i contratti di cui alla Sezione II
- d) L'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale; l'intermediario comunica al contraente l'elenco delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari, attraverso la pubblicazione dell'informazione sul proprio sito internet, ove esistente, e la loro affissione nei propri locali. Il contraente ha facoltà di richiedere la consegna o la trasmissione della denominazione delle imprese.
- e) L'intermediario fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-ter, comma 7 del Codice delle Assicurazioni private.

SEZIONE V - Informazioni sulle remunerazioni

- a) Natura del compenso: commissione inclusa nel premio assicurativo. Al raggiungimento di specifici parametri di distribuzione, potrebbe essere previsto, in base ad accordi con le compagnie mandanti, uno specifico beneficio monetario/non monetario che, tuttavia, non incide sull'obbligo del distributore di agire nel miglior interesse del contraente.
- b) nel caso di polizze R.C. Auto, la misura delle provvigioni percepite (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni)

| Impresa / Settore di tariffa | I | II | III | IV | V | VI | VII | Natanti |
|-------------------------------------|----------|-----------|-------------------|--------------------|----------|-----------|------------|----------------|
| Sara Assicurazioni S.p.A. | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| | | | (autobus) 9.50 | (>40 q.li) 9.50 | | | | |
| Allianz Direct S.p.A. | 7.72 | | | 7.72 | 7.72 | | | |

- c) nel caso di collaborazioni orizzontali o con altri intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui ai punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

SEZIONE VI - Informazioni sul pagamento dei premi

- a) I premi pagati dal Contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- b) Le modalità di pagamento dei premi sono:
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
 - ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
 - denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se e in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE VII - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) L'attività di distribuzione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai Contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di Legge.
- b) Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario o all'Impresa preponente, ai recapiti aziendali di cui alle informazioni presenti sui DIP aggiuntivi. I reclami possono essere inoltrati anche compilando i form presenti nelle apposite sezioni dedicate, presenti sui siti delle Imprese. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- c) Il Contraente ha la facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo all'Intermediario e/o all'Impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile. Il Contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

SEZIONE VIII - Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

In caso di polizze ove siano richieste dichiarazioni o questionari inerenti il proprio stato di salute, il Contraente e/o l'Assicurato ha facoltà di esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, conformemente a quanto indicato dagli articoli 56-bis 56-ter del Regolamento Ivass n. 40/2018. Si rinvia ai DIP aggiuntivi, la lettura delle pertinenti informazioni in merito. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della suddetta Legge 7 dicembre 2023, n. 193, sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.